

TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE FALLIMENTARE

RELAZIONE GIURATA ESTIMATIVA

EX ART. 160, 2° COMMA, LEGGE FALLIMENTARE

**RIFERITA AL RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO
PREVENTIVO DELLA SOCIETA'**

“CGS S.P.A”

PROFESSIONISTA INCARICATO:

DOTT. ALFREDO PASCOLIN



Sommario

1. PROFESSIONISTA INCARICATO.....	3
2. CARATTERISTICHE E CONTENUTO DELLA PRESENTE RELAZIONE	4
3. CREDITI PRIVILEGIATI DEGRADATI	4
3.1 IVA DI RIVALSA EX ART. 2758, COMMA 2 C.C.....	5
3.1.1 IL CONTESTO NORMATIVO	5
4. I BENI SU CUI INSISTE IL PRIVILEGIO	5
5. ATTESTAZIONE EX ART. 160, COMMA 2, L.F.....	7



1.PROFESSIONISTA INCARICATO

Il sottoscritto dott. Alfredo Pascolin, nato a Palmanova (UD) IL 13.10.1967, con studio in Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 15,

premess

- che la società CGS spa corrente in Tavagnacco (UD), in via Enrico Fermi 108, p.iva 00542860309, n. REA UD 142709, ha depositato in data 18 ottobre 2019 ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi ai sensi dell'articolo 161, comma 6 Legge fallimentare di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo articolo dell'art. 161 della legge fallimentare;
- che con provvedimento di data 24 ottobre 2019 il Tribunale di Udine ha concesso termine fino al 16 gennaio 2020 per il deposito del piano, della proposta e della documentazione di legge;
- che successivamente la società in persona del presidente del consiglio di amministrazione Pelizzaro Paola Maria e dell'amministratore delegato Muner Valter ha conferito incarico allo scrivente di redigere la relazione dell'esperto prevista dall'articolo 161, comma terzo della legge Fallimentare concernente la veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano;
- che come istanza di data 11 gennaio 2020 la società richiedeva al tribunale di prorogare il termine per il deposito del piano e della proposta di ulteriori 60 giorni;
- che l'istanza di cui al punto precedente è stata oggetto di accoglimento dal Tribunale di Udine, che ha concesso termine fino 16 marzo 2020 per il deposito del piano e della documentazione prevista dall'articolo 161 Commi 2 e 3 della legge fallimentare, termine prorogato al 19 maggio 2020 dal DI 36/2020;
- che il piano e la proposta ai creditori prevedono che alcuni creditori muniti di privilegio non vengano soddisfatti integralmente;
- che l'art. 160, comma 2, L.F, prevede che ove i creditori muniti di privilegio non vengano soddisfatti integralmente, il piano ne deve prevedere il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione;
- che è previsto che la condizione che precede venga attestata nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 3, lett. D) L.F;

Ciò premesso,

redige

il presente elaborato ai sensi e per gli effetti del citato art. 160, comma 2, L.F e allo scopo

dichiara

- di essere iscritto al numero 112350 del Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia;



- di essere iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Gorizia (sezione A) al numero 79, e di essere pertanto in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 28 L.F;
- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse e di non avere mai ricevuto, né di svolgerne ad oggi, incarichi professionali conferiti dalla società "CGS spa" o da altro soggetto a questa collegata, e di essere pertanto in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) L.F;
- di non avere procedimenti disciplinari in corso o altre cause di sospensione e/o inibizione all'esercizio della professione.

2. CARATTERISTICHE E CONTENUTO DELLA PRESENTE RELAZIONE

Come indicato in premessa, l'art. 160, 2 comma L.F, consente il soddisfacimento non integrale dei creditori privilegiati, ma in tale caso è necessario che alla proposta di concordato venga allegata una relazione di stima, redatta da professionista qualificato, nella quale venga indicato il valore di mercato effettivamente realizzabile dalla liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Trattasi pertanto non di attestazione, ma di relazione di stima, la quale necessita del giuramento previsto dalla legge.

La finalità della norma è quella di equiparare il trattamento dei crediti assistiti da cause di prelazione a quello ottenibile in sede fallimentare. La presente relazione persegue quindi lo scopo di determinare il "valore di mercato" dei beni e dei diritti assistiti da prelazione, valore che deve rappresentare quello effettivamente realizzabile in un contesto di liquidazione fallimentare.

Lo scopo del presente elaborato peritale è quello di dare conto ai creditori prelatizi e al Tribunale di quanto è effettivamente ricavabile in caso di fallimento, dalla liquidazione dei beni e dei diritti a cui afferiscono le cause di prelazione, privilegi a garanzia del credito, e la valorizzazione dovrà essere espressa al netto delle spese inerenti, di carattere specifico, che interesseranno il bene/diritto in argomento.

La proposta di Concordato della società "CGS spa", prevede la continuazione in forma indiretta della società, attuata mediante la sottoscrizione di un contratto di affitto di azienda con la società aggiudicataria Spiga srl.

Con riferimento alla soddisfazione dei creditori privilegiati:

- per i debiti assistiti dal privilegio speciale ex art. 2758 co.2 c.c., individuati nel patrimonio del debitore, ossia cespiti e beni in leasing, il piano ne prevede il pagamento in misura integrale;
- per i debiti relativi a beni e servizi assistiti dal privilegio speciale ex art. 2758 co.2 c.c., non individuati nel patrimonio del debitore, diversi dai cespiti e dai beni in leasing, invece, è prevista la integrale degradazione a chirografo;

3. CREDITI PRIVILEGIATI DEGRADATI



3.1 IVA DI RIVALSA EX ART. 2758, COMMA 2 C.C

L'art. 2758 c.c. prevede al secondo comma:

“eguale privilegio hanno i crediti da rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio”

3.1.1 IL CONTESTO NORMATIVO

Va innanzitutto richiamata la nota sentenza n. 24970 del 6.11.2013, con la quale la Cassazione ha confermato che nel procedimento di concordato preventivo il credito Iva di rivalsa deve essere ammesso al privilegio ai sensi dell'art. 2758, II co., c.c. e va soddisfatto integralmente anche in caso di assenza del bene nel patrimonio, se il debitore non ne propone il pagamento parziale ai sensi dell'art. 160, secondo comma L.F.

Tale pronuncia ha sollevato diverse perplessità in dottrina e ha registrato altresì sentenze dissonanti nella giurisprudenza di merito (App. Bologna 11.12.2015), in particolare nell'ipotesi nella quale il bene non sia presente nel patrimonio del debitore in quanto non esistito (ad es servizi); è stato consumato, utilizzato, trasformato; non è mai entrato nel patrimonio del debitore.

Invero si è ritenuto che il principio di degradazione del credito privilegiato per incapienza ovvero assenza dei beni offerti in garanzia costituisca principio generale di diritto sostanziale, che non trova deroga nel procedimento di concordato preventivo e che la antergazione si giustifica poiché il privilegio speciale presuppone un rapporto diretto con il bene, vincolato alla soddisfazione del credito assistito dalla prelazione speciale, rapporto che deve essere sempre valutato in concreto e deve permanere fino al momento della realizzazione del credito, laddove gli eventi che comportano la distruzione od il perimento materiale del bene vincolato o la cessazione della sua appartenenza al patrimonio del debitore provocano inevitabilmente l'estinzione del privilegio (Trib. Mantova 12.9.2019);

Anche autorevole dottrina ha fondatamente evidenziato che in tali casi la relazione ex art. 160 co. 2 LF non avrebbe senso, sia perché dovrebbe riguardare beni che per definizione non sono valutabili, sia perché qualsiasi percentuale attribuita al credito chirografario sarebbe più elevata di quella che deriverebbe dalla liquidazione di un cespite inesistente.¹

La presente relazione si colloca in questo contesto e tiene conto delle premesse esplicitate e della espressa presenza della proposta concordataria di una condizione che preclude la degradazione a chirografo del credito Iva di rivalsa ai sensi dell'art. 160, secondo comma L.F..

4. I BENI SU CUI INSISTE IL PRIVILEGIO

Come già specificato sopra, per il privilegio speciale ex art. 2758 c.c. l'analisi dei fornitori non permette di correlare il debito ai beni presenti all'attivo del piano concordatario.

¹ Antonello Fabbro in “Il pagamento del credito per l'iva di rivalsa nel concordato preventivo”; Fallimenti e società, 2014



[Handwritten signature] 5

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, questi hanno generalmente esaurito la loro funzione già prima del 17.10.2019.

Con riferimento all'acquisto di beni, tale materiale è costituito da sabbia sfusa, fresato, pietrisco, ghiaietto, inerte, filler, granella, cemento, fibre, ferro tondo, gasolio, oli, bitume, malta, latterizi, tubi, ecc, impiegato normalmente nell'attività dei cantieri già conclusi o in fase di conclusione, e comunque fungibili, cioè non specificatamente individuabili. Questa caratteristica rende assai difficoltoso determinare la precisa corrispondenza fra bene presente in magazzino e relativa fattura di acquisto, con la conseguente impossibilità di individuare i beni sui quali un determinato fornitore può vantare il diritto di rivalsa ex art. 2758 c.2 cc.

Si è rilevato altresì che la parte più consistente delle rimanenze, come evincibile dalla relazione peritale dimessa dall' ing. Tonutti, e dalla verifica a campione effettuata dallo scrivente, è costituita da materie prime depositate nello stabilimento di Amaro, nello specifico trattasi di sabbia sfusa, fresato e materiale di risulta delle lavorazioni stradali di posa dell'asfalto. In tale contesto, la natura dei beni in argomento e le connesse trasformazioni produttive intervenute non consentono l'applicazione del privilegio da rivalsa, che richiede per il suo riconoscimento l'esatta individuazione di beni sui quali posta trovare collocazione; un tanto anche in ragione dell'intervenuta confusione/commistione degli stessi.

Per mero scrupolo lo scrivente ha interpellato l'amministrazione della società, la quale non ha altresì indicato beni presenti nel magazzino identificabili con fatture non pagate.

L'analisi dei debiti verso fornitori, potenzialmente destinatari di questa tipologia di privilegio speciale, porta a concludere che non vi siano ragionevolmente beni all'attivo inequivocabilmente correlati alle cessioni o ai servizi oggetto della cessione o prestazioni per le quali sia sorto il debito.

Orbene, non essendo possibile affermare con ragionevole convinzione che tra i beni facenti parte dell'attivo concordatario vi siano quelli oggetto della prestazione/fornitura, attesa la natura di privilegio speciale del credito da rivalsa iva; non trovando applicazione il principio di "inerenza" che vincola al ricavato di un bene determinato la partecipazione preferenziale del creditore, si ritiene, in conclusione, come in relazione al privilegio speciale ex art. 2758,2 comma c.c, l'analisi dei fornitori non permette di mettere in correlazione il debito con i beni facenti parte dell'attivo del piano concordatario.

I beni non rinvenuti come visto sono per definizione non valutabili, e qualsiasi percentuale attribuita al credito chirografario sarebbe più elevata di quella che deriverebbe dalla liquidazione di un cespite inesistente.

Pertanto tutta l'iva di rivalsa sui beni e servizi non specificatamente individuati è stata considerata chirografaria per l'impossibilità di individuare i beni e servizi oggetto di privilegio e di attribuire quindi un valore di mercato corrispondente.

E' stato comunque stanziato nel piano un fondo rischi generico a copertura anche di eventuali contestazioni che dovessero sorgere sul punto.



5. ATTESTAZIONE EX ART. 160, COMMA 2, L.F

All'esito di quanto sopra rappresentato, lo scrivente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 160, comma secondo L.F, vista la documentazione prodotta dalla società ricorrente,

attesta

che l'iva di rivalsa sui beni e servizi, diversi da cespiti e beni in leasing specificatamente individuati, è stata considerata chirografaria per l'impossibilità di individuare i beni oggetto di privilegio e come tali non valutabili.

che qualsiasi percentuale attribuita al credito chirografario sarebbe più elevata di quella che deriverebbe dalla liquidazione di un cespite inesistente, conseguentemente la derubricazione al chirografo dei predetti crediti per l'intero importo e la soddisfazione parziale degli stessi ai sensi della proposta concordataria di CGS sono legittime ai sensi dell'art. 160, comma 2, L.F in quanto in ragione delle stesse è attribuita ai creditori una soddisfazione maggiore rispetto a quella rinvenibile nell'ipotesi in cui CGS sia dichiarata fallita e non viene alterato l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Monfalcone, 19 maggio 2020

Dott. Alfredo Pascolin



